

La nuova disciplina statale contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ha confermato la competenza delle Regioni ad istituire albi ed elenchi delle imprese che eseguono lavori nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1 del d.lgs 34/2018.

La norma nazionale stabilisce che tali albi siano articolati per categorie – di cui una riservata alle imprese agricole - o sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazione.

Relativamente ai requisiti per l'iscrizione delle imprese all'albo il d.lgs. 34/2018 prevede che le imprese, fatti salvi i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), possiedano requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1 del d.lgs 34/2018; a tal fine la normativa nazionale rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di criteri minimi ai quali le Regioni sono tenute ad adeguarsi.

Con la proposta di legge si interviene al fine di adeguare la normativa regionale relativa all'albo delle imprese agroforestali alla nuova disciplina statale.

In particolare la proposta prevede che l'albo, tenuto dalla Giunta regionale, sia articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono definite in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile. Le sezioni sono definite in relazione alle capacità tecnico economiche e alle tipologie di prestazioni.

Riguardo ai requisiti necessari per l'iscrizione, nelle more della definizione di criteri minimi a livello statale, la proposta prevede che le imprese possiedano i requisiti di seguito illustrati e che saranno dettagliati nel regolamento di attuazione.

In particolare le imprese devono:

- a) essere iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'esercizio delle attività di cui al comma 1;

- b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- c) avere almeno un addetto legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale definiti nel regolamento di cui al comma 4;
- d) avere un numero minimo di dipendenti definito nel regolamento di cui al comma 5 tenuto conto delle capacità tecnico economiche nonché delle tipologie di prestazioni;
- e) disporre di attrezzature e mezzi tecnici adeguati definiti nel regolamento di cui al comma 4 tenuto conto delle tipologie di prestazioni;
- f) rispondere a requisiti di affidabilità definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto del rispetto delle norme contenute nella presente legge e della regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla regione.

Infine la proposta contiene una disposizione transitoria e finale che prevede che il regolamento di attuazione sia approvato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e che fino a tale data continua a funzionare l'albo delle imprese agricole forestali come disciplinato dalla vigente normativa regionale.

La presente proposta di legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.